# Ubi Minor...



2

MANTENIMENTO DIRETTO

SEPARAZIONI E
DIVORZI IN CIFRE

PROCEDIMENTO EX ART 317 BIS C.C. TERMINI DI IMPUGNAZIONE

Rassegna giurisprudenziale di diritto minorile a cura della Camera Minorile di Lecce Distribuzione gratuita



RASSEGNA GIURISPRUDENZIALE
DI DIRITTO MINORILE
PERIODICO DELLA CAMERA MINORILE DI LECCE
EDITORE: CAMERA MINORILE DI LECCE
DIRETTORE RESPONSABILE: AVV. MAURILIO MARANGIO
SEDE: VIA LUPIAE N. 34 73100 LECCE
PER CONTATTARE LA REDAZIONE: AVV. MAURILIO MARANGIO
(0831.671513)
REGISTRAZIONE TRIBUNALE DI LECCE N.1082 DEL 14 MARZO 2011
HANNO COLLABORATO A QUESTO NUMERO: DR.SSA EUGENIA CATANESE;
DR.SSA ELENA FRATTA; AVV. MAURILIO MARANGIO; AVV. LUCA
MONTICCHIO:

# DISEGNO IN COPERTINA REALIZZATO DA ANGELA DIMA STAMPA:

CARTOGRAFICA ROSATO, VIA FRA' NICOLA DA LEQUILE 16 - 73100 LECCE QUESTO NUMERO È STATO CHIUSO IN REDAZIONE IL 29.08.2011 MANOSCRITTI, SENTENZE ORDINANZE E DECRETI, SU QUALSIASI SUPPORTO VEICOLATI, ANCHE SE NON PUBBLICATI, NON SI RESTITUISCONO. LE OPINIONI ESPRESSE NEGLI SCRITTI FIRMATI IMPEGNANO SOLO GLI AUTORI, NON RIFLETTENDO, NECESSARIAMENTE, QUELLE DELLA RIVISTA.

PROPRIETÀ LETTERARIA RISERVATA A NORMA DELLA LEGGE SUL DIRITTO D'AUTORE E DEL C.C. È VIETATA LA RIPRODUZIONE DI QUESTA RIVISTA O DI PARTI DI ESSA CON QUALSIASI MEZZO, ELETTRONICO, MECCANICO, PER MEZZO DI FOTOCOPIE, MICROFILMS, REGISTRAZIONI O ALTRO.

# N. 2

# Sommario

# MANTENIMENTO DIRETTO

Pag. 4

Art. 155 c.c. Provvedimenti riguardo ai figli - Mantenimento diretto limitato al solo periodo estivo.

Tribunale Civile di Lecce, Seconda Sezione Civile, sentenza n. 25597 del 14.06.2010

# SEPARAZIONI E DIVORZI IN CIFRE

Pag. 8

# PROCEDIMENTO EX ART. 317 BIS C.C., TERMINI D'IMPUGNAZIONE Pag. 15

Legge 54/2006 - Figli nati fuori del matrimonio – Affidamento ex art. 317 *bis* - Impugnazione - Artt. 324 e 325 cpc - Applicabilità – Fondamento.

Corte di Cassazione, Prima Sezione Civile, sentenza n. 6319 del 21 marzo 2011

COMUNICATO DELL'U.N.C.M. SUL DDL N. 957
 ALL'ESAME DELLA COMMISSIONE GIUSTIZIA
 DEL SENATO
 PAG. 21

#### **MANTENIMENTO DIRETTO \***

Art. 155 c.c. Provvedimenti riguardo ai figli - Mantenimento diretto limitato al solo periodo estivo.

Tribunale Civile di Lecce, Seconda Sezione Civile, sentenza N. 25597/10 del 14.06.2010

L'art. 155 comma 4 c.c., con la formulazione introdotta dalla L. 54/2006, non pare discostarsi dalla precedente previsione, presentando tuttavia la novità dell'espressa previsione dei parametri da utilizzarsi ai fini della determinazione della misura dell'assegno da corrispondere da parte del genitore non collocatario. Tale nuova formulazione ha spinto più volte gli operatori del diritto a chiedersi se il legislatore intendesse passare dal precedente sistema del mantenimento indiretto a quello diretto.

Di fatto, la regola generale continua a essere il mantenimento indiretto dei figli in quanto, secondo l'orientamento prevalente, affidamento condiviso non significa una ripartizione paritaria dei tempi di permanenza dei figli con i genitori e, quindi, la collocazione prevalente della prole presso uno dei genitori deve ritenersi di primaria importanza per garantire la loro stabilità emotiva e di vita, pur dovendosi prevedere e tutelare ampie possibilità di incontro e frequentazione con l'altro genitore. Pertanto, l'eventuale applicazione residuale del mantenimento diretto dei figli potrà essere valutata, caso per caso dal giudice.

Dello stesso avviso è il Tribunale Civile di Lecce che esonera il padre dalla corresponsione del mantenimento per il solo periodo estivo in cui i figli sono collocati presso di lui.



#### REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALANO

Il Tribunale civile di Lecce - Seconda Sezione civile - nella perso-

na dei sigg. giudici, dott. Giovanni Romano - presidente dott. Sergio Memmo - giudice dott. Paolo Moroni - giudice est.—

ha pronunciato all'esito della camera di consiglio del 14 giugno 2010 la seguente

#### **SENTENZA**

nel procedimento civile iscritto al n. 3855 del ruolo generale dell'anno 2007, avente ad oggetto: separazione giudiziale;

# promosso da

[omissis], rapp.ta e difesa dall'avv. [omissis], giusta procura apposta a margine della comparsa di costituzione depositata all'udienza del 2-8.04.2009;

#### - ricorrente -

#### contro

[omissis], rapp.to e difeso dall'avv.

[omissis], giusta procura apposta a margine del ricorso introduttivo del giudizio contrassegnato al n. di ruolo [omossis] R.g. riunito al presente;

- resistente -

#### **Conclusioni:**

All'udienza del 28 maggio scorso la causa passava in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti, come precisate in atti, con rinuncia ai termini per memorie conclusionali.

Il P.M. concludeva per l'accoglimento della domanda di separazione con ogni provvedimento conseguente in merito all'affido delle figlie minori della coppia.

#### Fatto e diritto

I motivi della presente sentenza possono essere esposti con modalità concise secondo quanto disposto dall'art. 132, 2° co., n. 4), c.p.c., come novellato dall'art. 45, comma 17°, L. 69/09, entrata in vigore il 4 luglio scorso ed immediatamente applicabile ai processi pendenti in primo grado *ex* art. 58, comma 2°, della medesima Legge.

Preso atto del matrimonio celebrato con rito concordatario dalla [omissis] e dal [omissis]

 $(Continua\ a\ pagina\ n\ 6)$ 

(Continua da pagina 5)

ritiene il Tribunale che la domanda di separazione proposta in questa sede risulti fondata e vada pertanto accolta.

Le risultanze processuali hanno infatti evidenziato una crisi del rapporto coniugale irreversibile, tale da escludere la possibilità di una ricostituzione della necessaria comunione di vita e di sentimenti.

Sorregge tale convincimento il clima di tensione e di intolleranza ormai irreversibile creatosi tra i due coniugi, che giustifica la pronuncia di separazione, presupponendo questa l'accertamento di una situazione personale di sofferenza, non più superabile con quella normale capacità di adattamento tipica della vita coniugale, divenuta per ciò stesso fonte di intollerabile disagio.

Quanto agli aspetti contenziosi della vicenda, e preso atto della rinuncia della ricorrente alla declaratoria di addebito della separazione, ritiene il Tribunale che ricorrano le condizioni per definire i rapporti tra i coniugi in conformità delle determinazioni adottate dal Presidente del Tribunale all'esito dell'udienza ex art. 708 c.p.c. con ordinanza del 20.11.2007, almeno quanto all'assegnazione della casa coniugale ed al regime di affido

delle due figlie minori.

E difatti, non ritiene questo Collegio che ricorrano ragioni adeguate, non potendo considerarsi tali gli attriti che ancora caratterizzano i rapporti tra le parti, per revocare l'affido condiviso delle figlie [omissis] ed [omissis], oggi rispettivamente di 15 e di 12 anni di età, già disposto dal Presidente delegato del Tribunale all'esito dell'udienza presidenziale di comparizione dei coniugi.

E' opportuno, peraltro, disporre una dettagliata disciplina del diritto di visita del [omissis], secondo un calendario, quello indicato in dispositivo, che valorizzi la funzione genitoriale di entrambi i coniugi e l'effettiva partecipazione degli stessi all'educazione della prole.

In costanza della permanenza delle minori con prevalenza presso l'abitazione coniugale con la madre e delle accresciute esigenze delle ragazze stesse, conseguenti alla loro crescita, ritiene il Tribunale, a fronte di una capacità reddituale delle parti pressoché equivalente, che ricorrano i presupposti per un incremento fino ad €. 500,00 mensili (rispetto al minore importo di €. 400,00 stabilito dal Presidente delegato del Tribunale nel novembre del 2007) del contributo

previsto per il mantenimento di [omissis] ed [omissis] da porre a carico del [omissis]. Il [omissis] sarà esonerato dall'adempiere ai predetto obbligo durante il periodo estivo e per un solo mese, corrispondente al periodo in cui terrà con sé le ragazze.

Resta fermo l'obbligo delle parti di contribuire ciascuna per metà alle spese straordinarie da sostenere nell'interesse delle figlie, purché previamente concordate.

In ragione dell'oggetto del contenzioso e dell'esito del giudizio, ricorrono i presupporti per una compensazione delle spese del giudizio.

#### p.q.m.

definitivamente pronunciando, ogni altra domanda o eccezione disattendendo, dichiara la separazione personale dei coniugi [omissis], nata a Lecce il [omissis], e [omissis], nato a Lecce il [omissis], alle seguenti condizioni:

- 1. assegna la casa coniugale alla [omissis];
- 2. affida le figlie [omissis] ed [omissis] congiuntamente ad entrambi i coniugi, pur continuando le stesse a vivere prevalentemente con la madre; il padre potrà vederle e tenerle con sé il mercoledì ed il venerdì di ogni settimana dalle

16.00 alle 22.30, compatibilmente con gli impegni scolastici delle minori; le ragazze trascorreranno, inoltre, alternativamente un fine settimana con ciascuno dei genitori, sicché quando sarà il suo turno il padre potrà tenere con sé le figlie dalle ore 15.00 del sabato alle ore 22.30 della domenica, fatto salvo il diritto del padre, previo accordo con la moglie, di pernottare con le ragazze anche la domenica notte e di accompagnare le stesse il lunedì mattina a scuola, ove saranno riprese dalla madre; durante le festività natalizie le ragazze trascorreranno ad anni alterni con la madre e con il padre i periodi compresi tra il 23 ed il 30 dicembre e tra il 31 dicembre ed il 6 gennaio dell'anno nuovo, mentre nel periodo pasquale le stesse staranno ad anni alterni con la madre o il padre dal Venerdì Santo fino alla sera del Lunedì dell'Angelo; durante il periodo estivo le minori staranno con il padre per 30 giorni consecutivi da concordarsi preventivamente tra le parti; le ragazze, infine, staranno con il padre il giorno del suo onomastico, del compleanno e della festa del papà e cosi anche, reciprocamente, con la madre in occasione delle stesse ricorrenze;

(Continua da pagina 8)

(Continua da pagina 7)

3. pone a carico del [omissis] l'obbligo corrispondere [omissis], a titolo di mantenimento delle figlie, un assegno mensile anticipato di €. 500,00 (€. 250,00 per ciascuna), a decorrere dal mese di luglio 2010, da corrispondere entro l'ultimo giorno di ciascun mese e da rivalutarsi annualmente secondo l'indice generale ISTAT a decorrere da luglio 2011; Il [omissis] è esonerato dall'adempiere al predetto obbligo durante il periodo estivo e per un solo mese, quando terrà con sé le ragazze;

4. dispone che le spese straordinarie (mediche, scolastiche, ludicoeducative) da sostenere nell'interesse della prole, purché concordate preventivamente, vengano poste in pari misura a carico di ciascuno dei genitori. Manda all'ufficiale di stato civile del comune di Lecce per gli adempimenti previsti dall'art. 69 del D.P.R. 396/2000.

Spese del giudizio compensate. Lecce, 14 giugno 2010

Il giudice estensore dott. P. Moroni

Il presidente dott. G. Romano

#### **SEPARAZIONI E DIVORZI IN CIFRE\***

I dati qui di seguito presentati sono stati elaborati dall'Istat e pubblicati sull'opuscolo "Italia in Cifre", uscito in occasione del 150° anniversario dell'unità d'Italia, in conseguenza di un indagine attraverso la quale è stata esaminata l'evoluzione della famiglia italiana, dall'unità ad oggi, analizzando anche il fenomeno della dissoluzione matrimoniale che va sempre più diffondendosi nel nostro paese.

Un particolare ringraziamento va all'ufficio Statistica del Comune di Lecce per la collaborazione prestata.



\* A cura di:

Dr.ssa Eugenia Catanese, Responsabile dell'ufficio Statistica del Comune di Lecce; Dr.ssa Elena Fratta, Tecnica statistica e rilevatrice ISTAT.

#### **MATRIMONI**

Relativamente al numero di unioni concordatarie, dalla suddetta indagine risulta che nel 1862 sono stati celebrati 198.666 matrimoni. Tale numero, per tutto il secolo scorso, è cresciuto in valore assoluto, per poi assestarsi intorno ai 250 mila l'anno; tuttavia la quota di matrimoni per 1.000 abitanti si è drasticamente ridotta da 8,2 nel 1862 a 3,8 nel 2009.

La riduzione dei matrimoni concordatari è dovuta senz'altro al rapido aumento delle famiglie di fatto (che non possono essere oggetto di indagine perché non soggette a registrazione) e dei matrimoni celebrati con rito civile.

Ed infatti questi se nel 1931 rappresentavano appena il 2,6% nel 1981 sono saliti al 12,7%, superando il 30% nel 2004 fino a giungere al 37,5% nel 2009.

Relativamente alla città di Lecce, le cifre seguono l'andamento nazionale con una riduzione dei matrimoni concordatari dal 1997 al 2010. Quella del matrimonio religioso rimane la scelta più diffusa, seppure in leggera flessione (da 416 matrimoni religiosi del 2009 si passa a 393 del 2010), a differenza del matrimonio civile che rimane costante (123 matrimoni civili nel 2009 -2010) (Vedi grafico 1 pag. 10).

Anni	Matrimoni religiosi	Matrimoni civili	Totale
1997	501	84	585
1998	512	79	591
1999	510	88	598
2000	470	99	569
2001	451	92	543
2002	422	113	535
2003	563	97	660
2004	431	131	562
2005	400	129	529
2006	378	105	483
2007	436	113	549
2008	454	141	595
2009	416	123	539
2010	393	123	516





Grafico n. 1

# MATRIMONI MISTI NEL COMUNE DI LECCE NEL 2010.

Mentre per quanto riguarda il matrimonio per rito e cittadinanza degli sposi, limitatamente al 2010, nonostante ci sia un aumento della popolazione straniera residente nel comune di Lecce i "matrimoni misti", composti da un italiano e una straniera o viceversa, rappresentano una componente minima sia per quando riguarda il rito religioso che quello civile (Vedi grafico n. 2 pag 11)




 $Grafico\ n.\ 2$ 

(Continua da pagina 12)

(Continua da pagina 11)

# LE SEPARAZIONI IN ITALIA.

Crescita esponenziale hanno avuto le separazioni personali dei coniugi, che erano appena 717 nel 1881 per poi raddoppiare negli anni venti, diventando via via più numerose nel decennio successivo: circa 5 mila alla fine degli anni quaranta, superano quota 10 mila nel 1970, 25 mila nel 1978 e 50 mila nel 1994 per arrivare a 8-4.165 nel 2008, come meglio descritto nel sottostante grafico.



 $Grafico\ n.\ 3$ 

#### I DIVORZI IN ITALIA.

Il divorzio, dopo appena due anni dalla sua introduzione (1 dicembre 1970, L. n. 898, la cosiddetta *legge Fortuna-Baslini*), ha avuto una forte crescita esponenziale con 3-8.000 divorzi circa nel 1972 per poi subire un decremento negli anni successivi ed avere un nuovo incremento a partire dal 1990 (27.682 divorzi) per conteggiare nel 2008 54.351 divorzi.




Grafico n. 4

(Continua da pagina 14)

(Continua da pagina 13)


# SEPARAZIONI E DIVORZI A CONFRONTO.

Nel grafico n. 5 vengono messi a confronto i dati relativi alle separazioni ed ai divorzi.

Come si può notare nel 2008 le separazioni sono state 84.165 e i divorzi 54.351, con un incremento rispettivamente del 3,4 e del 7,3 per cento rispetto all'anno precedente.

I due fenomeni sono in continua crescita: nel 1995 si verificavano 158 separazioni e 80 divorzi ogni 1.000 matrimoni, nel 2008 si arriva a 286 separazioni e 179 divorzi. La durata media del matrimonio al momento dell'iscrizione a ruolo del procedimento di separazione è risultata pari a 15 anni, 18 anni in media per i divorzi.

L'età media alla separazione è di circa 45 anni per i mariti e 41 per le mogli; in caso di divorzio raggiunge rispettivamente 46 e 43 anni.



# PROCEDIMENTO EX ART. 317 BIS C.C., TERMINI **D'IMPUGNAZIONE\*.**

Legge 54/2006 - Figli nati fuori del matrimonio - Affidamento ex art. 317 bis - Impugnazione - Artt. 324 e 325 Cpc - Applicabilità – Fondamento.

Corte di Cassazione, I Sezione civile, sentenza n. 6319 del 21 marzo 2011.

Sebbene la nostra rivista abbia quella del giudicato. l'obiettivo di delineare la prassi giuridica in materia di Diritto di famiglia e minorile sul nostro territorio, ci è sembrato opportuno segnalare, data l'importanza del contenuto. la sentenza n. 6319/2011 della Cassazione.

Ed invero, con tale decisione la suprema Corte ha precisato che le innovazioni introdotte dalla L. 5-4/2006 hanno fornito una definitiva autonomia al procedimento di cui all'art. 317 bis c.c., distinguendolo dalle procedura ex art. 330, 333, 336 c.c., con la conseguenza che il decreto emesso dal Tribunale per i Minorenni ai sensi dell'art. 317 bis c.c. ha natura sostanziale di sentenza, presentando il requisito della decisorietà e della definitività, con efficacia assimilabile, rebus sic stantibus, a

Per tale motivo la Suprema Corte ha ritenuto che al procedimento di volontaria giurisdizione previsto dall'art. 317 bis cpc si applichino i termini di impugnazione dettati dagli art. 325 e 327 cpc, trattandosi di appello mediante ricorso, e non del reclamo previsto dall'art. 739 cpc.

Si è quindi assimilata la posizione dei figli di genitori non coniugati a quella dei figli nati nel matrimonio, conferendo una definitiva autonomia al procedimento ex art. 317 bis c.c..

(Continua a pagina n 16)

\* A cura di: Maurilio Marangio, Avvocato del foro di Lecce.

(Continua da pagina 15)



# LA CORTE SUPREMA DI CAS-SAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella
- Presidente -

Dott. FELICETTI Francesco

- Consigliere -

Dott. DOGLIOTTI Massimo

- rel. Consigliere -

Dott. CULTRERA Maria Rosaria

- Consigliere -

Dott. MERCOLINO Guido

- Consigliere -

ha pronunciato la seguente: Sentenza

sul ricorso proposto da: [Omissis]

#### SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso in data 17/8/2007, L.F. adiva il Tribunale per i minorenni di Bologna, esponendo che dalla convivenza con la cittadina portoghese D.O. e C.M.M.C. erano nati due figli, F. il (OMISSIS) e M. il (OMISSIS), e che la madre, reca-

tasi in Portogallo con i figli per un periodo determinato con l'accordo del padre, non aveva fatto più ritorno in Italia; chiedeva, ai sensi dell'art. 317 bis c.c. affidarsi i figli a sè, in via esclusiva, e ordinarne il rientro in Italia.

Il L. adiva pure il giudice portoghese con istanza di restituzione in data 16/10/2007, all'Autorità centrale italiana, per ottenere il rimpatrio dei figli, secondo la Convenzione dell'Aja 25/10/1980, sulla sottrazione internazionale dei minori.

Successivamente si costituiva, nella presente procedura, la M., eccependo la carenza di giurisdizione del giudice italiano.

Dopo aver assunto vari provvedimenti provvisori, il Tribunale per i Minorenni di Bologna emetteva decreto in data 7-22/5/2009, con il quale dichiarava la M. decaduta dalla potestà, affidava i figli minori in via esclusiva al padre e ne ordinava il rientro in Italia. Con ricorso depositato in data 6/7/2009, la M. impugnava il predetto decreto, chiedendo che la Corte d'Appello - Sezione per i minorenni - di Bologna dichiarasse il difetto di giurisdizione del giudice italiano, e comunque reintegrasse la madre nell'esercizio della potestà, affidasse a lei i figli (o in subordine

(Continua da pagina 16)

disponesse affidamento condiviso) e revocasse l'ordine di rientro.

Si costituiva il L., chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso per tardività.

La Corte d'Appello di Bologna - Sezione per i minorenni, con decreto 14/11-24/11/2009 dichiarava i-nammissibile il ricorso per tardività.

Ricorre per cassazione ex art. 111 Cost. la M., sulla base di tre motivi. Resiste, con controricorso, il L..

Le parti hanno depositato memorie per l'udienza.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo, la M. denuncia violazione dell'art. 739 e 325 c.p.c., sostenendo che il provvedimento del Tribunale per i minorenni ha contenuto e natura di sentenza e, come tale, è suscettibile di impugnazione nei termini di cui all'art. 325 c.c.

Con il secondo, lamenta violazione della L. n. 54 del 2006, art. 4 comma 2, anche in relazione agli artt. 3 e 24 Cost. Con il terzo motivo, ripropone l'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice italiano in favore del giudice portoghese, lamentando violazione degli artt. 10-12-13 della Convenzione dell'A-

ja 1980; dell'art. 11 e 8 Reg. CE n. 2201 del 2003.

Vanno esaminati congiuntamente i primi due motivi, strettamente connessi.

Va preliminarmente osservato che il decreto del Tribunale per i minorenni, impugnato davanti alla Corte d'Appello di Bologna, presenta statuizioni distinte, di natura e caratteri differenti, e, come si vedrà, suscettibili di impugnazione in forme e termini diversificati. Quanto alla regolamentazione dell'affidamento ex art. 317 bis c.c., questa Corte ha già avuto modo di precisare (v. al riguardo, Cass. n. 23023 del 2009) che la L. n. 54 del 2006, esprimendo un'evidente scelta di assimilazione della posizione dei figli naturali a quelli nati nel matrimonio, quanto al loro affidamento, precisa che "le disposizioni della presente legge si applicano anche (...) ai procedimenti relativi ai figli di genitori non coniugati". Dunque sono applicabili, anche in questo settore, le regole introdotte dalla predetta legge per la separazione e il divorzio: potestà esercitata da entrambi i genitori, decisioni di maggior interesse di comune accordo (con intervento diretto del giudice, in caso di contrasto), quelle più minute assunte

(Continua a pagina 18)

(Continua da pagina 17)

anche separatamente, privilegio dell'affidamento condiviso rispetto a quello ad uno dei genitori, che comunque può essere disposto, quando il primo appaia contrario all'interesse del minore; assegno per il figlio, in subordine, essendo preminente il principio del mantenimento diretto da parte di ciascun genitore, audizione obbligatoria del minore ultradodicenne, possibilità di revisione delle condizioni di affidamento, ecc. .

Ma le innovazioni introdotte dalla L. n. 54 comportano, oltre agli effetti sostanziali sopraindicati, pure rilevanti problematiche processuali, in quanto forniscono una definitiva autonomia al procedimento di cui all'art. 317 bis c.c., allontanandolo dall'alveo della procedura ex art. 330, 333, 336 c.c. e avvicinandolo, e per certi versi assimilandolo, a quello di separazione e divorzio, con figli minori.

Nè si potrebbe obiettare che si mantiene comunque la competenza funzionale del Tribunale per i minorenni e il rito della camera di consiglio: l'ordinamento prevede, ormai con una certa frequenza, la scelta del rito camerale, in relazione a controversie oggettivamente contenzio-

se, per ragioni di celerità e snellezza, primo tra tutti il giudizio di appello nei procedimenti di separazione e divorzio.

Il decreto emesso ai sensi dell'art. 317 bis c.c. ha dunque natura sostanziale di sentenza, presentando il requisito della decisorietà (risolvendo una controversia in atto tra contrapposte posizioni di diritto soggettivo), e della definitività, con efficacia assimilabile, rebus sic stantibus, a quella del giudicato.

Si è ritenuta, in tal senso, la piena ricorribilità per cassazione, nel regime dettato dalla L. n. 54 del 2006, dei provvedimenti emessi dalla Corte di Appello - Sezione per i minorenni, ai sensi dell'art. 317 bis c.c. .

Per le medesime ragioni, e con particolare riferimento al carattere contenzioso del procedimento, variamente assimilabile a quello di affidamento dei figli in sede di separazione e divorzio, è da ritenere che, pure nell'ambito delle forme camerali che lo caratterizzano, debbano applicarsi i termini di impugnazione di cui agli artt. 325 e 327 c.p.c., trattandosi di appello mediante ricorso, e non di reclamo ex art. 739 c.p.c.. Nella specie, dunque, rispetto alla statuizione contenuta nel decreto del Tribunale minorile,

(Continua a pagina 19)

(Continua da pagina 18)

emessa ai sensi dell'art. 317 bis c.c. l'impugnazione è stata proposta in termini. Il decreto impugnato va pertanto sul punto cassato. Ritiene invece il Collegio di confermare l'orientamento consolidato di questa Corte, in riferimento ai procedimenti di cui agli artt. 330 e 333 c.c. per i quali, nonostante l'indubbia presenza di caratteri contenziosi (contrasto tra diritti soggettivi) rafforzati ulteriormente dalla L. 149 del 2001, che ha previsto, in tali procedimenti, l'assistenza di un difensore per i genitori e per il minore, appare ancora preminente il profilo di controllo della potestà, nell'interesse dei figli minori, e dunque l'assenza di "decisorietà", e la possibilità di revoca di provvedimenti, anche prescindendo da un mutamento di circostanze, ai sensi dell'art. 742 c.p.c..

Nella specie, la statuizione di decadenza della potestà doveva essere impugnata con reclamo ex art. 739 c.p.c., entro dieci giorni dalla notificazione, come ritenuto nel provvedimento impugnato.

minori, non si tratta evidentemente 10 e 11, prf. 7 e 8 del predetto Redel provvedimento, previsto dalla L. n. 64 del 1994, art. 7, con cui si è

data esecuzione alla Convenzione dell'Aja, sulla sottrazione intenzionale del minore, (che deve essere richiesto all'autorità centrale straniera del luogo in cui il minore è stato condotto:

nella specie, il Portogallo), ma di quello previsto dagli artt. 10 e 11, prf. 7 e 8 Reg. CE n. 2201 del 2003: in caso di trasferimento illecito o di mancato rientro, il giudice dello Stato membro in cui il minore aveva la residenza abituale conserva la competenza giurisdizionale fino a che il minore stesso non abbia acquisito la residenza in un altro Stato membro; nonostante l'emanazione di un provvedimento contro il ritorno del minore, emesso dall'autorità giurisdizionale straniera dello Stato in cui questi è stato illecitamente trasferito sulla base della Convenzione dell'Aja 1980, una successiva decisione che prescriva il ritorno del minore emessa dal giudice competente, ai sensi dei predetti artt. 10 e 11, prf. 7 e 8 del regolamento, è esecutiva, allo scopo di assicurare il ritorno del minore.

Ouesta Corte ha avuto modo di precisare (Cass. n. 16549 del 2010) Questo all'ordine di rientro dei che i provvedimenti di cui agli artt. golamento, stante la stretta analogia

(Continua a pagina 20)

(Continua da pagina 19)

tra il procedimento in detta norma sommariamente descritto e quello regolato dalla L. n. 64 del 1994, art. 7, sono anch'essi ricorribili direttamente per cassazione.

Nella specie, dunque, la statuizione relativa all'ordine di rientro del minore doveva essere impugnata direttamente davanti a questa Corte.

Conclusivamente, va accolto il ricorso, limitatamente alla statuizione del Tribunale per i minorenni, emessa ai sensi dell'art. 317 bis c.c. e inerente all'affidamento dei minori e all'eventuale regime di visita del genitore non affidatario, rimanendo assorbito il terzo motivo relativo alla giurisdizione sul punto che potrà ovviamente essere riproposto davanti al giudice del rinvio.

Va cassato il decreto impugnato nei termini di cui in motivazione, con rinvio alla Corte d'Appello di Bologna, Sezione per i minorenni, in diversa composizione.

E' evidente che, ferma la decadenza dalla potestà della madre, la regolamentazione dell'affidamento ai sensi dell'art 317 bis c.c. troverà spazi limitati, ma il giudice potrà essere investito della questione di giurisdizione, e, se del caso, disciplinare il regime di visita del genito-

re non affidatario. La Corte di merito pure si pronuncerà sulle spese del presente giudizio di legittimità.

#### P.O.M.

La Corte accoglie nei termini di cui in motivazione il ricorso; cassa il provvedimento impugnato in relazione alla censura accolta e rinvia alla Corte d'Appello di Bologna, in diversa composizione, che si pronuncerà pure sulle spese del presente giudizio di legittimità.

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, in quanto imposto dalla legge.

Così deciso in Roma, il 18 novembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 21 marzo 2011.

# COMUNICATO DELL'U.N.C.M. SUL DDL N. 957 ALL'ESAME DELLA COMMISSIONE GIUSTIZIA DEL SENATO.

L'Unione Nazionale Camere Minorili, con il seguente comunicato, manifesta forti perplessità sulle modifiche che si vorrebbero introdurre alla disciplina dell'affido condiviso attraverso il DDL n. 957, indicato anche come "condiviso bis".

Il disegno è all'esame della Commissione Giustizia del Senato.



L'Unione Nazionale Camere Minorili guarda con preoccupazione al contenuto del DDL 957, *Modifiche al codice civile e al codice di procedura civile in materia di affidamento condiviso*, in esame presso la Commissione Giustizia del Senato.

Il DDL 957, comunemente indicato come "condiviso bis", rivede le norme sull'affidamento dei figli introdotte dalla legge 54/2006, oggi in vigore, con una nuova rilettura del codice civile (agli articoli 155, 155-bis, 155-quater, 155-quinquies, 155-sexies, 317-bis) e di procedura civile (agli articoli 178, 709-bis, 709-ter), prevedendo nello specifico:

- ♦ l'abolizione del collocamento del figlio presso un genitore, in quanto il figlio avrà domicilio presso entrambi i genitori, e il tempo della sua presenza presso ciascun genitore sarà "paritetico";
- ♦ la legittimazione attiva dei nonni a proporre nel giudizio di separazione la domanda relativa al loro autonomo diritto di visita;
  - ♦il mantenimento dei figli in forma diretta e per capitoli di spesa;
- ♦in via residuale, la determinazione di un assegno perequativo posto a carico di un genitore o di entrambi, da versare su un conto corrente comune intestato al figlio, anche se minore;
- ♦il versamento diretto dell'assegno al figlio maggiorenne, che con questo assegno deve contribuire alle spese familiari;

(Continua a pagina n. 22)

(Continua da pagina n21)

♦ la perdita di efficacia *ope legis* dell'assegnazione della casa familiare, in caso di convivenza *more uxorio* del genitore con cui vive abitualmente il minore.

A riguardo, l'Unione Nazionale Camere Minorili:

#### OSSERVA

come la proposta di legge sia tesa unicamente alla tutela dei diritti degli adulti a discapito dei diritti dei minori.

Se, infatti, è vero che l'affidamento condiviso deve considerarsi un traguardo importante per il diritto del minore alla bi-genitorialità che non può né deve prescindere da una attenta valutazione delle condotte dei coniugi e che la conflittualità tra genitori non può né deve essere motivo per escludere l'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale, ma motivo per riaffermarne la validità e per recuperare il dialogo, è vero altresì che questo progetto di legge rischia di aumentare la conflittualità anche nella famiglia allargata e, nel contempo, di disattendere le esigenze dei minori.

Ed invero, non sembra porsi nell'interesse del minore il concetto di **doppio domicilio**, il quale prevede che il minore permanga per un tempo comparabile con entrambi i genitori. Tale modifica, se radicale, provocherebbe ulteriori ripercussioni sulla serenità dei minori e sul loro corretto sviluppo formativo, né l'affido condiviso può risolversi in semplice "affido alternato", con pari permanenza temporale dei figli presso ciascun genitore.

Stesso discorso vale per la previsione di una contribuzione al <u>mantenimento dei figli in forma diretta e per capitoli di spesa</u> la cui astrattezza (quasi che le esigenze di un bambino possano essere schematizzate come avviene per i bilanci aziendali) rischia in concreto di risolversi in ulteriori motivi di contrasto tra i genitori a detrimento dei reali bisogni dei minori.

Quanto alla <u>legittimazione attiva dei nonni</u> nei procedimenti di separazione e divorzio, al di là dell'inevitabile allargamento del conflitto familiare già di per sé deleterio, si evidenzia che il diritto da tutelare è quello del minore a mantenere i rapporti con gli ascendenti e non

viceversa (cfr. Corte di Cassazione, sentenza n. 22081, 16 ottobre 200-9).

Legittimare attivamente i nonni significa rendere il minore oggetto e non soggetto di diritti.

Stupisce, altresì, la (re)introduzione dell'<u>inefficacia dell'assegnazione della casa coniugale in caso di convivenza more uxorio</u>, nonostante la Corte Costituzionale (con *sentenza n. 308 del 30 luglio 2008*) abbia dato chiare indicazioni in senso del tutto contrario alla proposta.

Da ultimo, pur apprezzandosi il riferimento normativo alla sindrome di alienazione genitoriale ed ai casi di comprovato condizionamento della volontà del minore, si sottolinea come i temi in questione necessitino di un intervento più articolato e meno semplicistico che non sia suscettibile di strumentalizzazioni di sorta.

#### RILEVA

che detto DDL non potrà trovare corretta applicazione, così come non ha trovato corretta applicazione la L. 54/06, perché non coadiuvato dall'istituzione, più volte invocata, di un Tribunale specializzato in materia.

#### **AUSPICA**

che il Parlamento vari riforme strutturali istituendo apposito "Tribunale della Famiglia, dei Minori e delle Persone" che avochi a sé ogni competenza in materia.

Il Presidente Avv. Luca Muglia



La <u>Camera Minorile di Lecce</u> è un'associazione forense che promuove lo studio e l'approfondimento del diritto minorile. Possono aderire alla Camera minorile, in qualità di <u>soci ordinari</u>, tutti gli avvocati e in qualità di <u>uditori</u> i praticanti avvocati, iscritti negli albi degli Ordini Forensi con sede nel distretto della Corte d'Appello di Lecce. È possibile scaricare il modulo per l'adesione sul nostro sito (www.cameraminorile.org) ed inviarlo via fax al numero 0832/393209.

L'ammissione è subordinata alla delibera del Consiglio Direttivo



ASSOCIAZIONE ITALIANA DEI MAGISTRATI PER I MINORENNI E LA FAMIGLIA

# CITTADINI IN CRESCITA: TRA INCLUSIONE ED ESCLUSIONE



SOTTO L'ALTO PATRONATO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

XXX CONGRESSO NAZIONALE DELL'AIMMF CATANIA 24 - 25 - 26 NOVEMBRE 2011 SHERATON CATANIA HOTEL